

Il Consiglio dei Ministri ha approvato i seguenti provvedimenti:

- in esame preliminare, cinque decreti legislativi di riforma dell'ordinamento sportivo, in attuazione degli articoli 5 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché del rapporto di lavoro sportivo), 6 (Delega al Governo in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo), 7 (Delega al Governo per il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi), 8 (Delega al Governo per la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi) e 9 (Delega al Governo in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali) della legge n. 86/2019. Qui il link al comunicato stampa pubblicato sul sito istituzionale http://www.governo.it/ sites/new.governo.it/files/Cdm 79 0.pdf (riunione del 24 novembre u.s.);
- ✓ un decreto-legge che interviene con uno stanziamento aggiuntivo di risorse per rafforzare ed estendere le misure necessarie al sostegno economico dei settori più colpiti dalla pandemia, nonché con ulteriori disposizioni connesse all'emergenza in corso (c.d. decreto "Ristori-quater"). Per quanto di particolare interesse, la dotazione del Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche viene incrementata di 95 milioni di euro per il 2020. Inoltre, si prevede l'erogazione da parte di Sport e Salute S.p.A.

- di un'indennità pari a 800 euro per il mese di dicembre 2020 in favore dei lavoratori sportivi. Nel caso in cui permangano i requisiti, tale indennità è riconosciuta ai soggetti già beneficiari delle precedenti indennità senza necessità di ulteriore domanda (riunione del 29 novembre u.s.);
- ✓ in esame definitivo, un decreto legislativo che interviene sul Codice della nautica da diporto (d.lgs. n. 171/2005), come modificato dal d.lgs. n. 229/2017 (riunione del 6 novembre u.s.).

La Commissione Bilancio (V) della Camera dei Deputati ha avviato l'esame del DDL 2790-BIS/AC – GUALTIERI, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Le Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) del Senato della Repubblica hanno proseguito l'esame del DDL 1994/AS - CONTE / GUALTIERI / BONAFEDE, avente ad oggetto la conversione in legge del c.d. decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020).

Le Commissioni riunite Difesa (IV) e Cultura (VII) della Camera dei Deputati hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui Gruppi Sportivi Militari.

La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha approvato una proposta di Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte di sciatori amatoriali.

SOMMARIO

* Data di aggiornamento del documento: 29 novembre 2020

	CAMERA DEI DEPUTATI			
	1.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2790-BIS Bilancio di previsione 2021 e bilancio pluriennale 2021-2023	4	
	1.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA - DDL 2779 Contrasto del virus COVID-19	6	
	1.3	PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE - PDL 2804 Volo da diporto o sportivo	7	
	SENATO DELLA REPUBBLICA			
	2.1	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1994 Decreto "Ristori"	8	
	2.2	ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2013 Decreto "Ristori-bis"	10	
7	GAZ	ZZETTA UFFICIALE		
J	3.1	ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA – COMUNICATO Elenco amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato	12	
	3.2	DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 NOVEMBRE 2020 Contrasto del virus COVID-19	13	

CAMERA DEI DEPUTATI 1

1.1 BILANCIO DI PREVISIONE 2021 E BILANCIO PLURIENNALE 2021-2023

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2790-BIS/AC - GUALTIERI

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

NORME D'INTERESSE

Articoli 7, 10, 91, 92, 108, 126, 142, 184 e 201

Stato: 1 ^ lettura

CAMERA DEI DEPUTATI

Stralcio: 20 novembre 2020

Assegnazione Commissione Bilancio (V):

20 novembre 2020

Relatori: Stefano FASSINA (LEU) e Marialuisa FARO (M5S)

Avvio iter Commissione: 23 novembre 2020

Misure a supporto del sistema sportivo nazionale.

26 novembre u.s.

La Commissione ha concluso l'esame preliminare del provvedimento che definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2020. A seguire, le norme di interesse per lo sport.

ART. 7 - ESONERO CONTRIBUTIVO PER IL SET-TORE SPORTIVO DILETTANTISTICO

Al fine di garantire la sostenibilità della riforma del lavoro sportivo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per il 2021 e di 50 milioni di euro per il 2022, per finanziare nei predetti limiti l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara. Tale esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

ART. 10 - RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

La norma dispone che gli utili percepiti dagli enti

non commerciali di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del TUIR (gli enti pubblici e privati diversi dalle società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale nonché gli organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato) che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in alcuni settori (tra cui "attività sportiva"), non concorrano alla formazione del reddito imponibile nella misura del 50% a decorrere dall'esercizio in corso al 1° gennaio 2021. I beneficiari dell'agevolazione devono destinare il relativo risparmio d'imposta al finanziamento delle attività di interesse generale.

ART. 91 - RECUPERO E SVILUPPO DEL COMPLES-SO SPORTIVO "CITTÀ DELLO SPORT"

La norma prevede il trasferimento da parte dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" all'Agenzia del demanio del complesso sportivo "Città dello Sport" e del terreno su cui insiste lo stesso. L'assegnazione avviene con atto da concludersi entro il 31 marzo 2021 ed in vista del futuro completamento dell'opera, tenendo conto dell'evoluzione delle esigenze, sono trasferiti anche i progetti sinora sviluppati. Inoltre, viene assegnata alla medesima Agenzia la somma annua di 3 milioni di euro dal 2021 fino al 2023 per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza dell'area trasferita.

ART. 92 - PROMOZIONE DELL'ATTIVITÀ SPORTI-VA DI BASE NEI TERRITORI

Al fine di potenziare l'attività sportiva di base nei territori per tutte le fasce della popolazione e di ottimizzare gli interventi di prevenzione primaria, secondaria e terziaria attraverso l'esercizio fisico, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2021. Con decreto dell'Autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle risorse.

ART. 108 - PROCEDURA D'INFRAZIONE 2008/2010 - ADEGUAMENTO DELLA NORMA-TIVA IVA

La disposizione viene adottata ai fini della definizione della procedura d'infrazione n. 2008/2010, per violazione degli obblighi imposti dagli articoli 2 e 9 della direttiva IVA (2006/112/CE), relativamente alle operazioni escluse dal campo di applicazione dell'IVA previste all'articolo 4, commi 4-8 del d.P.R. n. 633/1972 e per il non corretto recepimento delle esenzioni previste dall'articolo 132 della medesima direttiva. In particolare, la disciplina nazionale è stata censurata per l'esclusione dal campo d'applicazione dell'IVA, tra l'altro, delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport.

ART. 201 - COLLABORAZIONI TECNICO - SPOR-TIVE DILETTANTISTICHE

La norma inserisce anche la società Sport e Salute S.p.A. nell'ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR.

ART. 126 - MISURE PER LA PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Per quanto di particolare interesse, la norma in-

crementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo denominato "Programma sperimentale buono mobilità", allo scopo di riconoscere l'erogazione del buono mobilità per il rimborso degli acquisti di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, ovvero per l'utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture, effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020. Alle medesime finalità, sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità già erogati.

ART. 142 - ACCELERAZIONE PROCEDURE VIA PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DESTINA-TE ALLE OLIMPIADI INVERNALI 2026

Con riferimento al Pala Italia Santa Giulia e al villaggio olimpico di Milano, nonché alle infrastrutture commesse, si prevedono disposizioni acceleratorie e di semplificazione volte a garantire la realizzazione nei tempi delle opere necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026.

ART. 184 - MISURE DI ATTUAZIONE DEL PRO-GRAMMA NEXT GENERATION EU E ISTITUZIO-NE DEL RELATIVO FONDO

Per l'attuazione del programma Next Generation EU, la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze - quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea - il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 34.775 milioni di euro per il 2021, di 41.305 milioni di euro per il 2022 e di 44.573 milioni di euro per il 2023. Le risorse del Fondo sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: nel primo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante contributi a fondo perduto; nel secondo conto corrente sono versate le risorse relative ai progetti finanziati mediante prestiti.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA ASSEMBLEA DDL 2779/AC – CONTE / SPERANZA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

NORME D'INTERESSE

Articolo 1, comma 1, comma 2, lettera b), comma 4-novies e comma 4-decies Articolo 5 Stato: 2^ lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA (DDL 1970/AS)

Presentazione: 7 ottobre 2020

Assegnazione Commissione Affari costituzionali (I):

8 ottobre 2020

Relatrice: Valeria Valente (PD)

Avvio iter Commissione: 13 ottobre 2020

Ultima seduta: 11 novembre 2020

Avvio iter Assemblea: 11 novembre 2020

Approvazione: 11 novembre 2020

CAMERA DEI DEPUTATI

Trasmissione: 12 novembre 2020

Assegnazione Commissione Affari sociali (XII):

12 novembre 2020

Relatrice: Michela ROSTAN (IV)

Avvio iter Commissione: 16 novembre 2020

Ultima seduta: 19 novembre 2020

Avvio iter Assemblea: 20 novembre 2020 Approvazione definitiva: 25 novembre 2020

Proroga misure di contrasto e dispositivi di protezione delle vie respiratorie; disposizioni in materia di Terzo settore.

25 novembre u.s.

L'Assemblea di Montecitorio ha approvato definitivamente il provvedimento.

Per quanto di particolare interesse, il provvedimento:

- proroga dal 15 ottobre 2020 al 31 gennaio 2020 le disposizioni di cui ai decreti-legge n. 19/2020 e n. 33/2020 che consentono l'adozione di misure per evitare la diffusione del virus COVID-19;
- ✓ introduce l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi (e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le
- attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande), restando esclusi da detti obblighi, tra l'altro, i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- ✓ conferma l'applicazione del DPCM 7 settembre 2020 e della misura relativa ai dispositivi di protezione delle vie respiratorie nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri - ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19/2020 – e comunque non oltre il 15 ottobre 2020.

Da ultimo, viene prorogato al 31 marzo 2021 il termine per l'adeguamento di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, da una parte, e imprese sociali, dall'altra, alle disposizioni contenute, rispettivamente, nel d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Codice del terzo settore) e nel d.lgs. n. 112/2017 (recante la revisione della disciplina in materia di impresa sociale). Entro

il medesimo termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha accolto i seguenti:

9/2779/2 (Testo modificato) – COSTA (Misto): a valutare l'opportunità di avviare un confronto con le Regioni per individuare protocolli e linee guida condivisi che consentano di verificare, di intesa con il Ministro della salute, la possibile apertura

degli impianti comunque nel rispetto delle regole di sicurezza a tutela della salute e in costante consultazione con i Paesi europei;

9/2779/40 (Testo modificato) – CIABURRO (FdI): impegna il Governo a valutare l'opportunità di: a) avviare un confronto con le Regioni per individuare protocolli e linee guida condivisi che consentano di verificare, d'intesa con il Ministro della salute, la possibile apertura degli impianti comunque nel rispetto delle regole di sicurezza a tutela della salute e in costante consultazione con i Paesi europei; b) disporre apposite misure indennitarie per il comparto sciistico, anche in considerazione del mancato guadagno derivante dalla chiusura degli impianti sciistici.

1.3 VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

PRESENTAZIONE PROPOSTA DI LEGGE PDL 2804/AC – MASCHIO (FdI)

Disciplina del volo da diporto o sportivo

Presentazione: 26 novembre 2020 Testo in fase di pubblicazione

SENATO DELLA REPUBBLICA 2

2.1 DECRETO "RISTORI"

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 1994/AS - CONTE/GUALTIERI/BONAFEDE

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

NORME D'INTERESSE

Articoli 1, 2, 3 e 17

Stato: 1^ lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 28 ottobre 2020

Assegnazione Commissioni riunite Bilancio (V)

e Finanze (VI): 29 ottobre 2020 Relatori: Vincenzo PRESUTTO (M5S) e Mauro Maria MARINO (IV)

Avvio iter Commissione: 4 novembre 2020

Contributo a fondo perduto per operatori IVA; rifinanziamento comparto del Fondo speciale ICS; Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche; disposizioni a favore dei lavoratori sportivi.

25 novembre u.s.

Le Commissioni hanno proseguito l'esame del provvedimento. Si segnala la presentazione di una proposta emendativa del Governo, volta a recepire il contenuto del DDL 2013/AS ("DL-Ristori-bis").

Il decreto-legge, costituito da 35 articoli e due allegati, provvede allo stanziamento di risorse destinate al ristoro delle attività economiche interessate dalle restrizioni disposte a tutela della salute, nonché al sostegno dei lavoratori in esse impiegati. Per quanto di particolare interesse, si segnalano le seguenti disposizioni.

ART. 1 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER OPERATORI IVA

La norma disciplina il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che - alla data del 25 ottobre 2020 - hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 1, come sostituito dal "DL-Ristori-bis" (tra cui, agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport, gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano, gestione di stadi, gestione di piscine, gestione

di impianti sportivi polivalenti, gestione di altri impianti sportivi, attività di club sportivi, gestione di palestre, enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi, altre attività sportive, corsi sportivi e ricreativi, corsi di danza). La misura mira a sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle restrizioni introdotte per contenere la diffusione dell'epidemia COVID-19.

ART. 2 - RIFINANZIAMENTO COMPARTO DEL FONDO SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 5 DEL-LA LEGGE N. 1295/1957

La norma incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l'apposito comparto del Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti per finalità sportive (di cui all'articolo 5, comma 1, della legge n. 1295/1957), per le finalità di cui all'articolo 14, comma 2, del "Dl-Liquidità" (esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro CONI).

ART. 3 - FONDO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSO-CIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La norma istituisce nello stato di previsione

del Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, con una dotazione di 50 milioni di euro per il 2020, le cui risorse sono assegnate al Dipartimento per lo Sport. Il Fondo è destinato all'adozione di misure di sostegno e ripresa dei sodalizi sportivi dilettantistici che hanno cessato o ridotto l'attività istituzionale a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport che dispone la loro erogazione.

ART. 17 - DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

La norma riconosce per il mese di novembre 2020 un'indennità di 800 euro - nel limite massimo di 124 milioni di euro per il 2020 - in favore dei lavoratori del mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, i quali, in consequenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

A tale scopo, le risorse trasferite a Sport e salute S.p.A. sono incrementate di 124 milioni di euro per il 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-Curaltalia", come prorogate e integrate. Si considerano redditi da lavoro che non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità. degli interessati, domande all'autocertificazione del possesso dei requisiti, sono presentate entro il 30 novembre 2020 tramite apposita piattaforma informatica alla società Sport e Salute S.p.A., che, sulla base del Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche acquisito dal CONI, le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno 2020, per i quali permangano i requisiti, l'indennità di 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., senza necessità di ulteriore domanda, anche per novembre 2020.

Ai fini dell'erogazione automatica dell'indennità prevista dall'articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del "Dl-Agosto", si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati.

Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto a detto limite di spesa, Sport e Salute S.p.A. non prende in considerazione ulteriori domande, dandone comunicazione al Ministro per le politiche giovanili e lo sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Alla copertura dei costi di funzionamento, provvede Sport e Salute S.p.A. nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI DDL 2013/AS - CONTE / GUALTIERI

Conversione in legge del decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

NORME D'INTERESSE

Articoli 1, 15, 28 e 29

Stato: 1^ lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 9 novembre 2020

Assegnazione Commissioni riunite Bilancio (V)

e Finanze (VI): 10 novembre 2020

Rideterminazione del contributo a fondo perduto per operatori IVA; Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore; disposizioni a favore dei lavoratori sportivi; Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

Il decreto-legge, costituito da 32 articoli e tre allegati, interviene con un ulteriore stanziamento di risorse, destinato al ristoro delle attività economiche interessate, direttamente o indirettamente, dalle restrizioni disposte a tutela della salute, al sostegno dei lavoratori in esse impiegati, nonché con ulteriori misure connesse all'emergenza in corso. A seguire, le disposizioni di interesse per lo sport.

ART. 1 – RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER OPERATORI IVA

Per quanto di particolare interesse, viene sostituito l'allegato 1 al "DL- Ristori" al fine di estendere la platea dei soggetti beneficiari del contributo a fondo perduto ivi previsto.

ART. 15 - FONDO STRAORDINARIO PER IL SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, con una dotazione di 70 milioni di euro per il 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, iscritte nel registro nazionale e nei

registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato - Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l'omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale. Il contributo erogato attraverso il fondo non è cumulabile con le misure previste dagli articoli 1 e 3 del "Dl- Ristori".

ART. 28 - DISPOSIZIONI A FAVORE DEI LAVORATORI SPORTIVI

In ordine all'erogazione dell'indennità per il mese di novembre 2020 - di cui all'articolo 17 del "DL-Ristori" - la norma prevede che si considerino cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati. Inoltre, il limite di spesa di cui al medesimo articolo è incrementato degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione delle precedenti indennità.

ART. 29 - FONDO UNICO PER IL SOSTEGNO DELLE ASSOCIAZIONI E SOCIETA' SPORTIVE DILETTANTISTICHE

La norma dispone che le risorse in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nel registro CONI – di cui all'articolo 218-bis del "DL-Rilancio" (30 milioni di euro per il 2020) -

già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento delle risorse provenienti dal Fondo istituito dall'articolo 3 del "DL-Ristori", che assume la denominazione di Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche.

GAZZETTA UFFICIALE 3

ELENCO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE INSERITE NEL CONTO FCONOMICO CONSOLIDATO

Istituto Nazionale di Statistica - Comunicato

Rettifica dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

4 novembre 2020 - Serie Generale n. 275

I'ISTAT ha l'elenco delle comunicato amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, compilato sulla base di norme classificatorie e definitorie proprie del sistema statistico nazionale e comunitario (Regolamento UE n. 549/2013 sul Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea - SEC2010). I criteri utilizzati per la classificazione sono di natura statisticoeconomica. Questo elenco rettifica e sostituisce l'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -Serie generale - n. 242 del 30 settembre 2020.

ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE -AMMINISTRAZIONI CENTRALI - ENTI PRODUT-TORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E **CULTURALI**

- Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici invernali Torino 2006 in liquidazione
- Comitato italiano paralimpico CIP
- ✓ Comitato olimpico nazionale italiano CONI
- ✓ Federazione ciclistica italiana (FCI)
- Federazione ginnastica d'Italia (FGDI)
- ✓ Federazione italiana badminton (FIBA)
- Federazione italiana baseball softball (FIBS)
- ✓ Federazione italiana canoa kayak (FICK)
- Federazione italiana canottaggio (FIC)
- Federazione italiana cronometristi (FICR)

- Federazione italiana di atletica leggera (FIDAL)
- Federazione italiana di tiro con l'arco (FITARCO)
- Federazione italiana discipline armi sportive da caccia (FIDASC)
- Federazione italiana giuoco handball (FIGH)
- ✓ Federazione italiana giuoco squash (FIGS)
- Federazione italiana hockey (FIH)
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (FIJLKAM)
- Federazione italiana motonautica (FIM)
- Federazione italiana pentathlon moderno
- Federazione italiana pesistica (FIPE)
- ✓ Federazione italiana scherma (FIS)
- Federazione italiana sci nautico e wakeboard (FISVV)
- Federazione italiana sport del ghiaccio (FISG)
- Federazione italiana sport rotellistici (FISR)
- Federazione italiana taekwondo (FITA)
- Federazione italiana tennistavolo (FITET)
- Federazione italiana tiro a volo (FITAV)
- Federazione italiana triathlon (FITRI)
- Federazione italiana vela (FIV)
- Federazione pugilistica italiana (FPI)
- Sport e salute S.p.a.
- Unione italiana tiro a segno (UITS)

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con moditicazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decretolegge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

4 novembre 2020 - Serie Generale n. 275 Supplemento Ordinario n. 41

Il provvedimento è costituito da 14 articoli e 25 allegati.

L'articolo 1 detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.

Per quanto di particolare interesse, vengono stabiliti i casi in cui è obbligatorio indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per "i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva" (comma 1, lettera a). Inoltre:

- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 9, lettera b);
- sono sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento; è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del

- Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (comma 9, lettera c);
- è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (comma 9, lettera d);
- sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle citate competizioni sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva (comma 9, lettera e);
- sono sospese le attività di palestre, piscine,

centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l'erogazione prestazioni rientranti nei essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi: ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 9, lettera f);

- fatto salvo quanto previsto alla lettera e) in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è sospeso; sono altresì sospese l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto, nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (comma 9, lettera g);
- al fine di consentire il regolare svolgimento delle competizioni sportive di cui alla lettera e), che prevedono la partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, e accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in Italia è vietato o per i quali è prevista la quarantena, questi ultimi, prima dell'ingresso in Italia, devono avere effettuato un test molecolare o antigenico per verificare lo stato di salute, il cui esito deve essere indicato nella prevista dichiarazione

e verificato dal vettore. Tale test non deve essere antecedente a 72 ore dall'arrivo in Italia e i soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in Italia, devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negatività e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per gli eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti interessati sono autorizzati a prendere parte alla competizione sportiva internazionale sul territorio italiano, in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento (comma 9, lettera h);

- ✓ sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (comma 9, lettera I);
- sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento sportive nazionali competizioni internazionali o lo svolgimento di tali competizioni. Gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 9, lettera oo);

L'articolo 2 reca ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto.

L'articolo 3 detta ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. Tra queste si segnalano le seguenti:

tutte le attività previste dall'articolo 1, comma 9, lettere f) e g), anche svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (comma 4, lettera d); ✓ è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale (comma 4, lettera e).

L'articolo 5 reca misure di informazione e prevenzione sull'intero territorio nazionale.

Tra le misure di prevenzione igienico sanitaria elencate nell'allegato 19 edi cui viene raccomandata l'applicazione (comma 1, lettera c), si riportano le

seguenti: "lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva".

L'allegato 9 reca le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020.

Tali disposizioni si applicano dal 6 novembre 2020 - in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020 - e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.